



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

N. DI REG. _____/2024 APROFOD

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON ONERE DI ALLESTIMENTO A CARICO

DELL'ACQUIRENTE

DEL LOTTO FORESTALE "STUE"

NELLA FORESTA DEMANIALE DI CADINO

Tra le parti:

1. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in 38122 Trento, piazza Dante 15, indirizzo pec: agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it, codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224, rappresentata da:

dott. _____ il _____, codice fiscale _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sostituto Dirigente dell'Agazia provinciale delle foreste demaniali, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m.i. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 810 di data 18 maggio 2018;

di seguito denominata Amministrazione concedente;

2. codice fiscale e partita I.V.A. _____, con sede in _____, Via _____, pec: _____, rappresentata dal sig. _____, nato a (_____), che interviene ed ---agisce nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della -----;

di seguito denominata Acquirente;

premesso che:

- Con provvedimento n. _____ di data _____, l'Agazia provinciale delle foreste demaniali ha autorizzato la vendita di lotti di legname mediante procedura ad evidenza pubblica tramite

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI

- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 2 -

il portale del legno trentino (www.legnotrentino.it) della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

La vendita era fissata per il giorno [REDACTED].

All'esito della vendita del [REDACTED], la [REDACTED] risulta acquirente del lotto posto in vendita, per l'importo complessivo di [REDACTED] IVA compresa, come di seguito specificato.

- la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti fra soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

si stipula il seguente

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Art. 1 – Oggetto

1. L'agenzia provinciale delle foreste demaniali vende alla società [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e partita i.v.a. [REDACTED], con sede in [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante, che accetta di acquistare mediante la formula "vendita in piedi", il lotto di legname denominato "STUE".

2. L'oggetto del presente contratto riguarda i tronchi classificabili come legname aventi un diametro superiore ai **18 cm** e il "materiale legnoso ad uso energetico" (cosiddetto materiale legnoso destinato alla produzione di biomassa e cippato, nonché i tronchi aventi diametro inferiore i 18 cm).

Nel Progetto di taglio il volume di legname è stimato in 336 metri cubi netti presunti, che vengono aggiudicati al prezzo di [REDACTED] euro ([REDACTED] euro al metro cubo), oltre IVA.

Il prezzo della vendita si intende offerto dall'acquirente in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, valutate le condizioni dei luoghi e le necessarie operazioni forestali per adempiere agli obblighi del presente contratto.

3. Il materiale appartenente alla classe qualitativa "materiale legnoso ad uso energetico"

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 3 -

dovrà essere esboscato in quantità minima pari al 30% della massa stimata dal Progetto di taglio, dovrà essere accatastato separatamente, quantificato secondo le modalità previste nel Capitolato d'oneri particolare e l'acquirente corrisponderà all'Agenzia un prezzo fisso di 8,00 €/t (otto/00 euro alla tonnellata).

4. L'importo complessivo del contratto è stimato di € [REDACTED] IVA compresa.

Art. 2 – Condizioni generali

1. Non si procederà all'aggiudicazione nei confronti di coloro che risultino inadempienti rispetto al regolare saldo delle fatture emesse da questa Agenzia, procedendo ad aggiudicare al successivo miglior offerente che non risulti inadempiente nei confronti della stessa Agenzia.

2. Il quantitativo di legname netto ritraibile dal lotto di legname è stimato nel Progetto di taglio, presentando l'offerta l'impresa accetta il lotto con qualsiasi resa finale. Il legname si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico dell'Agenzia, che declina ogni responsabilità per eventuali difetti del materiale legnoso oggetto di vendita compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche o altri corpi estranei nel legname.

3. I lavori oggetto del presente contratto devono rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Progetto di taglio e le condizioni contenute nell'allegato Capitolato d'oneri Generale e Particolare nonché negli eventuali specifici documenti della sicurezza, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; l'aggiudicatario dovrà trasmettere la suddetta documentazione alle imprese da esso incaricate per l'espletamento dei lavori.

4. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1371 del codice civile, ed in caso di contrasto tra il contratto ed i capitoli d'oneri generale e particolare, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

5. La stipulazione del contratto da parte dell'acquirente equivale a dichiarazione di perfetta e

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 4 -

completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici nonché delle norme che regolano la presente vendita e la successiva utilizzazione forestale.

6. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione.

7. Il volume di legname, del presente contratto, sarà misurato principalmente per mezzo di fotomisurazione ed in via residuale con cavalletto dendrometrico o altro metodo previsto dal Capitolato d'oneri particolare.

8. La viabilità forestale non soggiace alla normativa del codice della strada, l'Agenzia ai sensi dell'art. 35 del D.p.p. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, non risponde di sinistri verificatesi lungo la stessa.

9. La viabilità forestale interessata dal presente contratto (sia la viabilità interna al lotto sia la viabilità di collegamento con quella ordinaria) è stata visionata dall'acquirente prima della presentazione dell'offerta, in relazione alla transitabilità dei mezzi; l'acquirente dovrà coordinarsi con eventuali altri utilizzatori della viabilità di collegamento, informando l'Agenzia sulle modalità di regolamentazione adottate.

10. Dal momento della consegna del lotto fino al suo collaudo tecnico, la **manutenzione ordinaria** della viabilità interna al lotto rimane in carico all'acquirente; le valutazioni contingenti inerenti le condizioni della viabilità rimangono in capo all'utilizzatore della stessa.

Eventuali dissesti, non derivanti dai lavori di utilizzazione, ma verificatesi in seguito a eventi meteorologici particolarmente intensi devono essere comunicati al Settore Tecnico e gestionale di Cavalese. Lo stesso, tramite il personale forestale, può imporre la sospensione del transito in seguito ad eventi meteorologici che potrebbero danneggiare la viabilità.

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 5 -

Art. 3 – Modalità e tempo di esecuzione dei lavori

1. Divenuta efficace l'**aggiudicazione**, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la **stipulazione del contratto** di vendita deve avere luogo entro 30 giorni dalla trasmissione dello stesso all'aggiudicatario.

Entro i successivi 15 giorni dalla stipula del contratto l'acquirente inoltra tramite posta elettronica certificata la **domanda di consegna** del lotto all'Agenzia. La domanda deve contenere il nominativo delle imprese da esso incaricate per l'espletamento delle singole lavorazioni oggetto del presente contratto, e del Responsabile dell'utilizzazione dotato di patentino forestale o documento equipollente ai sensi degli articoli 102 e 61 della L.P. 11/2007. L'eventuale variazione in corso d'opera dell'impresa boschiva o del nominativo del Responsabile dell'utilizzazione dovrà essere comunicata all'Agenzia con 5 giorni di preavviso.

2. Entro 15 giorni dalla domanda di consegna, previa costituzione delle garanzie e trasmissione della polizza assicurativa, l'Agenzia provvederà alla **consegna del lotto**, secondo le modalità descritte nel Capitolato d'oneri Generale (art. 16) predisponendo apposito verbale di consegna, sotto firmato dai convenuti.

All'acquirente, qualora non intervenuto, verrà trasmesso il verbale di consegna che si intende accettato.

3. Le utilizzazioni forestali intese come: apprestamenti di cantiere, il taglio, allestimento, esbosco e trasporto a piazzale del materiale legnoso, devono iniziare dopo la consegna del lotto.

Le utilizzazioni forestali dovranno **terminare entro 60 giorni naturali e consecutivi** dalla data della consegna.

4. A garanzia del regolare adempimento delle condizioni contrattuali, l'Agenzia richiede

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 6 -

l'accatastamento a piazzale di **almeno il 25%** del volume oggetto di vendita entro la metà del periodo fissato per terminare i lavori.

5. L'agenzia si riserva la possibilità di **sospendere le lavorazioni** oggetto del presente contratto, per un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, allo scopo di preservare la funzionalità idrogeologica e l'integrità dei suoli forestali, o per la realizzazione di lavori indifferibili che per loro natura originerebbero interferenze e rischi non gestibili. La sospensione comporta l'interruzione del conteggio dei giorni utili per portare a termine il contratto e la riformulazione di un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

6. Per eventi straordinari e imprevedibili, per particolari condizioni meteorologiche o per limitazioni imposte da condizioni turistiche locali, la sospensione dei lavori potrà essere proposta dall'acquirente o imposta direttamente dall'Agenzia. La sospensione comporta l'interruzione del conteggio dei giorni utili per portare a termine il contratto e la riformulazione di un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

7. Allo scadere del termine, l'eventuale **richiesta di proroga**, presentata dall'acquirente, sarà valutata dall'Agenzia che si riserva la possibilità di concederla o meno. Dalla data della scadenza e fino all'eventuale concessione della proroga i lavori sono sospesi.

Art. 4 – Garanzia e assicurazione

1. L'acquirente costituisce una garanzia definitiva pari al 5% del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A. [] €, con IVA - / [] / [] euro], da versare a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione entro la data di richiesta di consegna, allegando gli estremi del pagamento alla stessa. La garanzia è prestata per il regolare adempimento delle obbligazioni del contratto, del Progetto di taglio e dai Capitolati, nonché a copertura del

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 7 -

valore del legname prodotto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

2. La regolarità della garanzia dovrà essere garantita per tutta la validità del contratto e cessa di avere effetto solo alla data dell'esito positivo di collaudo del contratto.

3. La società acquirente e le ditte da essa incaricate per l'espletamento dei lavori di utilizzazione del legname, inoltrano all'Agenzia le apposite polizze assicurative per l'attività svolta in cui venga esplicitamente indicato che l'Agenzia viene considerata "terza" a tutti gli effetti. Le polizze devono coprire i danni subiti dall'Agenzia a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni derivanti da questo contratto. La polizza deve inoltre assicurare l'Agenzia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. L'acquirente viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale o delle altre ditte adoperate per l'espletamento delle lavorazioni; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 5 – Fatturazioni, pagamenti e asporto del legname

1. La fatturazione nei confronti dell'acquirente avverrà sulla base del volume di legname netto risultante dai verbali di misurazione. L'acquirente provvederà al pagamento delle fatture entro 30 gg. dalla data di emissione, a mezzo IUV (Identificativo Unico di Versamento), che saranno trasmessi contestualmente all'emissione delle fatture stesse. Tali pagamenti seguono le procedure previste dal sistema PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti elettronici).

2. L'asporto del legname dai piazzali di accatastamento potrà avvenire successivamente al pagamento della relativa fattura, e previo assenso da parte della Stazione forestale competente verificata la regolarità dei pagamenti.

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 8 -

3. La fase di **asportazione del materiale** legnoso ad uso energetico e del legname accatastato in piazzale deve concludersi entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla data della relativa fattura.

Il mancato asportato entro i termini previsti, implica il pagamento di un corrispettivo giornaliero in denaro, per l'uso delle aree di deposito, pari a 30,00 €/giorno (trenta/00); gli eventuali spostamenti di materiale, ritenuti necessari dall'Agenzia, qualora non eseguiti nei 10 giorni seguenti alla richiesta, saranno affidati a ditta esterna ed il relativo importo verrà addebitato all'acquirente.

4. Qualora l'acquirente ometta di pagare gli importi comunicati con le rispettive fatture entro il termine di 30 giorni, l'Agenzia si riserva di procedere con la parziale escussione della garanzia.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto

1. Il responsabile unico del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'acquirente.

Art. 7 – Controlli sull'esecuzione del Contratto

1. L'Agenzia ha diritto di verificare in ogni momento il rispetto dei termini contrattuali; a tal fine, l'acquirente si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 9 -

2. L'Agenzia evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e dei capitolati in forma scritta e l'acquirente è chiamato a risponderne, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

3. L'Agenzia, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

4. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 8 – Penali

1. L'acquirente è responsabile per l'inosservanza dei contenuti del contratto, le cui penali sono disciplinate all'art.25 del capitolato d'onere generale.

2. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'acquirente ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. L'importo relativo alle penali, qualora non debitamente saldate verranno trattenute dalla garanzia, nel rispetto delle normative fiscali.

4. Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Agenzia può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 10 -

5. Nel caso in cui le imprese incaricate dall'acquirente arrecassero un danno, dovranno darne immediata notizia all'Agenzia che, valutata la gravità dell'accaduto, concorderà un termine per l'intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Qualora l'Agenzia rinvenga un danno e dalla circostanza dei fatti risulti la volontà del responsabile di nascondere o omettere l'accaduto l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Collaudo

1. Il collaudo tecnico del lotto sarà eseguito come da disposizioni contenute nell'art.26 del capitolato d'oneri generale.

2. Il R.U.P. esegue il collaudo del contratto subordinandolo all'esito del collaudo tecnico ed alle necessarie verifiche amministrative e contabili.

Art. 10 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l' Agenzia e l'acquirente, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36 /2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 11 – Recesso dal Contratto

1. L'Agenzia ha la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, fatto salvo l'obbligo, a carico dell'Agenzia di versare il dovuto per il legname già esboscato ed il rimborso delle eventuali spese sostenute dalla ditta affidataria per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 11 -

2. Nel caso la Ditta comunichi la volontà di recedere dal contratto, l'Agenzia potrà valutare la determinazione di un adeguato rimborso forfettario, pari al 10% dell'importo stimato di contratto, per gli eventuali danni economici subiti conseguenti alla rinuncia.

Art. 12 – Risoluzione del Contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento.

Rappresentano ulteriori casi di grave inadempimento:

- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati nel presente contratto;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo "Modalità e tempo di esecuzione dei lavori" e "Fatturazioni, pagamenti e asporto del legname".

Art. 13 – Disponibilità del fondo

1. La presente vendita ha per oggetto una cosa futura ai sensi dell'art. 1472 cc, l'acquirente durante le operazioni di taglio ed esbosco delle piante interviene con propri mezzi ed il proprio personale; in via accessoria, il medesimo acquirente acquisisce la disponibilità del fondo come delineato ed individuato dal Progetto di taglio per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni; in detto periodo, pertanto, la responsabilità sui rischi e la sicurezza sul lavoro sono a suo carico. Relativamente alla

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 12 -

viabilità si specifica che è compresa nella zona in disponibilità dell'acquirente la sola viabilità interna al lotto.

2. A carico dell'Agenzia rimane l'obbligo di segnalare eventuali elementi di pericolo.

Art. 14 – Condizioni ambientali

1. L'Agenzia possiede un proprio Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza sviluppato sulla base della norma UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. L'acquirente si impegna pertanto a rispettare tutte le normative in materia ambientale finalizzate a contenere entro limiti compatibili gli impatti su suolo, soprassuolo, acqua, atmosfera e biosfera e soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. La politica di ambiente e sicurezza dell'Agenzia è visionabile al seguente

link: www.forestedemaniali.provincia.tn.it/agenzia/certificazioni.

3. Clausole ambientali standard UNI EN ISO 14001:2015. L'acquirente si impegna quindi ad assicurare un comportamento responsabile adottando tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti di tipo ambientale. In particolare dovranno essere rispettate le alle normative vigenti in materia di prelievo trasporto e deposito di carburanti mediante recipienti mobili e sfusi (v. L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e s.m.)

4. Durante le attività di cantiere si dovranno adottare accorgimenti specifici per evitare lo sversamento accidentale di olii e carburanti.

5. In caso si verifichi una emergenza ambientale dovrà essere avvisato immediatamente il Direttore esecutivo del contratto.

6. Corretta gestione dei rifiuti provenienti sia dall'ordinaria attività che da situazioni di emergenza o anomale.

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 13 -

Art. 15 – Tutela dei lavoratori e sicurezza sul lavoro

1. L'acquirente dichiara di osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. L'acquirente si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. L'acquirente s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. Il cantiere boschivo ricade nell'ambito del Titolo I del D.lgs 81/08 e ss.mm. e la gestione della sicurezza ed il suo coordinamento tra i soggetti coinvolti è a carico dell'acquirente, pertanto quest'ultimo solleva l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Art. 16 – Spese e registrazioni

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della ditta.
2. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17 – Trattamento dati personali

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 14 -

1. Il Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'acquirente viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dell'Agenzia, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'acquirente, deve avvenire esclusivamente in ragione del contratto.

Art. 18 – Obblighi in materia di legalità

1. L'acquirente, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'acquirente, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 15 -

3. L'acquirente dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'acquirente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'acquirente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Letto, accettato e sottoscritto.

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI
- dott. Antonio Manica -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

- pagina 16 -

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

firmato digitalmente

Trento,

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI

- dott. Antonio Manica -

firmato digitalmente

L'ACQUIRENTE

--

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

--

L'AMMINISTRAZIONE VENDITRICE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE FORESTE
DEMANIALI

- dott. Antonio Manica -

Allegato parte integrante
Allegato A Capitolato d'Oneri Generali

Ente
AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI
per l'affido delle operazioni di utilizzazione e la vendita in piedi dei prodotti legnosi

art. 1
CONDIZIONI GENERALI

1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco delle Imprese Forestali ai sensi dell'art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 (se con sede in Trentino o equiparato se con sede in altre Regioni) garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
2. Le utilizzazioni dei prodotti legnosi possono avvenire nel quadro di vendite effettuate con le seguenti modalità:
 - a) vendita in piedi;
 - b) vendita a strada con materiale assortimentato e misurato;
 - c) vendita sulla base di quantità presunte e di cui è previsto l'allestimento;
 - d) vendita con contratto di fornitura anche a carattere continuativo e/o pluriennale di durata massima di tre anni.
3. La vendita dei prodotti legnosi è avviata sulla base di un provvedimento di indizione della gara, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa provinciale in materia di appalti.
4. Le utilizzazioni forestali possono essere eseguite appaltando le operazioni stesse, ovvero essere a carico e a diretta responsabilità dell'acquirente del legname che le può eseguire in forma diretta o mediante terzi.

AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

art. 2
MODALITA'

1. Le operazioni di utilizzazione del legname possono avvenire tramite personale dipendente dell'APROFOD ovvero mediante affidamento a terzi.
2. L'affidamento delle operazioni di utilizzazione del legname va effettuato per ogni singolo lotto.
3. Il lotto può essere formato anche da più "progetti di taglio" ai sensi dell'articolo 98 della L.P.11/2007
4. Per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 10, trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni relative alla vendita in piedi contenute negli articoli dall' 11 al 28

art. 3
GARA

1. Nel caso di utilizzazione con successiva vendita a strada, il valore a base d'appalto viene fissato per metro cubo.

2. Negli altri casi il bando di gara e/o la lettera d'invito stabiliscono le modalità di aggiudicazione e ogni altra condizione che si intenda necessaria.
3. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm..

art. 4

AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI

1. L'affidamento delle operazioni, avrà luogo nei modi e forme previsti dalla normativa provinciale in materia di appalti e dalle norme regolamentari APROFOD e dovrà essere rivolto ai soggetti individuati al primo comma del precedente art. 1.
2. Le operazioni di utilizzazione sono eseguite dall'impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine, con proprio personale e/o propri soci, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

art. 5

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'impresa appaltatrice presenta domanda di consegna all'ente appaltante entro la data prevista nel capitolato particolare. I lavori dovranno iniziare successivamente alla consegna.
2. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate.
3. Per l'esbosco dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
4. I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, saranno accatastati o depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'oneri particolare.

art. 6

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

- 1) I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 7

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal personale forestale incaricato dall'APROFOD, alla presenza di un rappresentante dell'impresa appaltatrice. L'impresa può rinunciare alla presenza alle operazioni mantenendo comunque gli oneri a carico, secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri particolare.
2. Le risultanze della misurazione, riportate nel Verbale di misurazione, si assumono valide sia per la corresponsione del corrispettivo nelle utilizzazioni in amministrazione diretta, sia ai fini della successiva vendita del legname.

art. 8
CAUZIONE, SALDO, SUBENTRO e PENALI

1. L'impresa appaltatrice, se previsto nel contratto, dovrà depositare una cauzione definitiva pari ad un massimo del 10% del prezzo a base d'asta costituita nei modi previsti dalla normativa provinciale in materia di appalti.
Inoltre tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell'impresa appaltatrice, comprese eventuali spese di misurazione.
2. Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori. Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal Capitolato Particolare.
3. Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'APROFOD potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice, alla quale saranno addebitati i relativi costi, sanzioni ed i danni eventualmente derivati all'APROFOD.
4. Nel caso di ritardi nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'APROFOD, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal Capitolato d'oneri particolare.
5. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le piante martellate, senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, gli obblighi contrattuali non potranno considerarsi assolti e pertanto all'impresa sarà liquidato il lavoro effettivamente svolto al netto delle penali.
6. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti il contratto, comprese eventuali spese di assegno, di consegna, di riconsegna, di collaudo, con esclusione dell'I.V.A., sono a carico dell'impresa appaltatrice, nessuna esclusa ed eccettuata, senza alcun diritto di rivalsa.

art. 9
SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente, nonché l'incameramento della cauzione.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi s'intende l'appaltatore.

art. 10
CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

VENDITA "IN PIEDI"

art. 11

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. L'impresa esecutrice dovrà rispettare le condizioni generali di cui all'art.1.
2. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare e ribadite in sede di consegna.

art. 12

MATERIALE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA

1. La vendita dei prodotti legnosi viene fatta in piedi in bosco per la quantità presunta risultante dal progetto di taglio.
2. Per tutto il materiale posto in vendita in piedi il venditore non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o assortimenti ritraibili.
3. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita nel capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione e qualificazione definitiva che verrà eseguita a norma del presente capitolato generale e di quello particolare.
4. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il quantitativo che risulterà.

art. 13

AMMISSIONE ALLA GARA

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare d'oneri, per essere ammessi alla gara è necessario il deposito di una cauzione provvisoria, che diverrà definitiva in caso di aggiudicazione, stabilita nella misura minima del 5% e fino a un massimo del 10% sul presunto valore del lotto riportato nel progetto di taglio e/o nel capitolato particolare d'oneri, secondo le modalità stabilite nel bando entro i termini di cui alla L.P. 23/90 (garanzie cauzionarie accettabili: assegno, polizza fideiussoria, con bonifico).

art. 14

CONTRATTO DEFINITIVO

1. Il verbale di aggiudicazione vincolerà l'aggiudicatario in relazione al pieno adempimento degli impegni assunti e, nel caso che tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione. In questo ultimo caso avrà diritto alla restituzione della sola garanzia cauzionaria.

2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc.. nessuna esclusa od eccettuata.
3. Effettuata l'aggiudicazione, saranno restituite le garanzie cauzionarie dei singoli concorrenti ad eccezione di quelle dell'aggiudicatario e del secondo, al quale si provvederà a restituirla una volta stipulato il contratto. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà all'acquirente non oltre trentacinque giorni da quello in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione.
4. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura prevista qualora non fosse stata richiesta cauzione provvisoria secondo le modalità previste dalla L.P. 23/90.
5. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipula il contratto, verrà dall'Ente venditore immediatamente incamerata la cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 13, salvo rifusione degli eventuali danni derivanti al venditore da tale inadempienza, e l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita.
6. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
7. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto al venditore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, e di incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.

art. 15
PAGAMENTI

1. Il pagamento del materiale venduto sarà effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'onori e/o nel contratto di compravendita.

art. 16
CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'onori e/o nel contratto di compravendita o altro atto con forza di contratto, l'acquirente, dovrà chiedere all'APROFOD la consegna del bosco e delle piante oggetto della compra-vendita.
2. La consegna verrà effettuata dal personale forestale alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma). La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'articolo 102 bis della L.P.11/2007, e potrà aver luogo:
 - a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'APROFOD indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare; eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.); epoca e organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo; stato e modalità d'uso di altre eventuali infrastrutture, gestione dei residui di utilizzazione, e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere.

- b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.
3. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto nel contratto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'ente venditore e ad essa dovranno intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro e cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
 4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato.
 5. Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o al diffalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.
 6. L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti.
 7. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 25 del presente capitolato.
 8. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al personale della Stazione Forestale competente per zona.
 9. L'aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito né il legname né la legna aggiudicata. Con la consegna, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali danni causati a cose o a persone in conseguenza delle operazioni di utilizzazione, fino ad avvenuto collaudo finale.
 10. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal capitolato particolare, e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

art. 17

MODALITA' DELL'UTILIZZAZIONE

1. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinto.
2. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.

3. Il cantiere forestale dovrà essere organizzato in modo tale da non arrecare danni all'ambiente, alle infrastrutture e al bosco.
4. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
5. L'acquirente ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'APROFOD in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità, onde evitare danni alla medesima.

art. 18

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE

1. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili.
2. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere, di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
3. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.

art. 19

SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il personale forestale della proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-culturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerirsi nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale, con particolare riferimento agli aspetti relativi la sicurezza. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 20

MISURAZIONE NELLA VENDITA IN PIEDI

1. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato particolare d'onere.
L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le

parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione del collaudo finale, o non tagliati o abbandonati in bosco o lungo la linea di esbosco, andranno in favore dell'Ente e l'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore un risarcimento equivalente al valore della massa legnosa di tali materiali calcolato sulla base delle tabelle previste dalle disposizioni forestali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.

2. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'oneri o sul progetto di taglio. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc) da porre su ogni tronco misurato.
3. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.
4. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
5. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati 1, 2 e 3);
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati 1, 2 e 3), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
 - per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione;
 - altre modalità di misurazione purché definite dall'APROFOD e indicate nel capitolato particolare d'oneri.
6. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie.

7. Nel Capitolato particolare d'oneri dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta. Per il pino dovranno essere specificate nel capitolato d'oneri particolare le modalità di misurazione ed eventuale classificazione definite dal venditore.
8. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa acquirente o d'iniziativa da parte dell'ente venditore purché l'acquirente sia prima invitato. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né un suo rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal Capitolato particolare d'oneri. La misurazione viene eseguita di norma dal personale forestale della proprietà appositamente incaricati, i quali dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.
- In ogni caso da tale verbale dovrà risultare:
- a) il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi;
 - b) il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - c) la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
 - d) l'eventuale classificazione qualitativa;
 - e) il tarizzo applicato per la corteccia;
 - f) altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).
9. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione sia da parte del personale forestale sia da parte dei rappresentanti dell'acquirente. I piedilista di tale operazione verranno giornalmente controllati e quelli dell'Ente venditore allegati al verbale di misurazione.
10. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Salvo quanto stabilito nel capitolato d'oneri particolare, essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare. Eventuali sconti di volume (tarizzi) concessi in sede di misurazione di fronte ad evidenti e gravi difetti dei singoli tronchi dovranno essere giustificati in modo esauriente e tecnicamente adeguato nel verbale di misurazione. Tale pratica dovrà comunque costituire eccezione alla buona norma che prevede la classificazione qualitativa dei singoli tronchi o della catasta.
11. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.
12. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa aggiudicatrice.

art. 21
ESBOSCO DEL LEGNAME

1. Salvo disposizioni diverse non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in forma scritta fra le parti e costituire allegato al verbale di misurazione.
2. L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.

- 3 Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovrà essere adottata specifica ed idonea segnalazione.
- 4 L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.
5. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal personale forestale.

art. 22

OBBLIGHI GENERALI DELL'ACQUIRENTE O DEL CONSEGNETARIO E PENALITA'

1. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
 - a) nel periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
 - b) a riparare le vie, i ponti, ecc.;
 - c) a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
 - d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
 - f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;
2. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che effettivamente l'acquirente, per cause di forza maggiore non può ultimare i lavori entro i termini fissati.

art. 23

RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

art. 24

ASSEGNO SUPPLETIVO

1. E' proibito all'acquirente o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato del collaudo finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione di APROFOD senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti. Restano escluse le piante abbattute in quanto danneggiate dall'ancoraggio delle funi di gru a cavo; piante che a fine cantiere, se concordato con il personale forestale, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.

art. 25
PENALI

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:

- 1) inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
- 2) piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base.
- 3) asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
- 4) piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali.
- 5) per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- 6) taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta.
- 7) ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo.
- 8) esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento).
- 9) danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- 10) asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stero stimato;
- 11) danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- 12) mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;

In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

art. 26

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di sorveglianza, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati, entro i termini stabiliti il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare.
4. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
5. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. Nel verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima del funzionario incaricato, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'acquirente all'Ente venditore entro quindici giorni dall'arrivo del verbale.
6. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

art. 27

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto fra le parti non può essere chiuso fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme saranno versate all'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali.
2. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.
3. L'aggiudicatario, per tutti gli atti giudiziari dipendenti dal contratto, si sottomette alla Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente venditore.
4. L'ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del legname e della legna proveniente dal taglio fino al termine della misurazione e al rilascio da parte dall'Ente venditore della licenza di asportare il legname.
Tale autorizzazione verrà rilasciata con atto scritto soltanto dietro presentazione dei documenti comprovanti il totale pagamento del materiale misurato o dell'atto fidejussorio a garanzia di eventuali dilazioni di pagamento.

art. 28
CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Tecnico e Gestionale di Cavalese, ed in seconda istanza al Dirigente dell'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali il cui giudizio sarà inappellabile.
2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'acquirente, si farà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.

Allegato 1.

classificazione qualitativa del legname di ABETE ROSSO E BIANCO	
A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, qualche piccolo nodo sano ed aderente (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione, presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi sani piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 4 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), leggere curvature, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 30% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni (minore uguale a 4 cm). Non sono ammessi nodi marci. Sono ammessi senza limiti: midollo eccentrico, protuberanze, rastremazione, tasche di resina e tasso di accrescimento. La carie non è ammessa.
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata e tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppe è comunque utile per la segagione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

NOTE:

La classificazione qualitativa di lotti omogenei (assortimento unico) può essere fatta a stima indicando la/le classi prevalenti (es. BC - CD);

Nella vendita in piedi, il legname viene stimato qualitativamente e alla classe qualitativamente prevalente viene dato un valore; alle altre classi viene applicato un coefficiente di riduzione o di aumento del valore. Successivamente in sede di misurazione all'acquirente verrà contabilizzato il legname, in base alle classi qualitative.

L'Amministrazione, valutata la netta prevalenza di una classe; può assegnare lo stesso prezzo fino a due classi, purché sia chiaro che il vantaggio è per l'Ente venditore.

Allegato 2.

classificazione qualitativa del legname di LARICE	
A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, piccoli nodi sani aderenti (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione (minore di 4 cm/m), presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 3 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), curvature fino a 4 cm/m, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 25% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni. Non sono ammessi nodi marci. Midollo eccentrico nei limiti del 25% del diametro, tasso di accrescimento fino a 10 mm. Sono ammessi senza limiti: protuberanze, rastremazione, tasche di resina. Non sono ammesse carie e le crepe resinifere (lame).
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata, curvatura fino a 6 cm al metro. Tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppe è comunque utile per la segazione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

Allegato 3.

Regole commerciali per la classificazione del legname.

Alterazione di colore. Variazione del colore naturale del legno che non è associata alla perdita di resistenza. Comprende tutte le alterazioni di colore dovute a funghi cromogeni, condizioni atmosferiche e muffe che non alterano la struttura della parete cellulare, nonché da macchie dovute ad agenti esterni. UNI EN 844:10 10.8).

Attacco di insetti. La norma UNI EN 844-11 definisce "foro da insetti" una galleria o un'apertura nel legno causata da insetti; con "forellino da insetti" viene invece indicato un foro da insetti avente diametro non maggiore di 2 mm; la norma UNI EN 1927 distingue fra diametro foro minore 3 mm e diametro foro maggiore 3 mm.

Rosatura. È il primo stadio della carie che produce una decolorazione del legno a strisce o a placche, mentre la tessitura e le proprietà meccaniche del legno rimangono invariate. Il difetto può essere presente prima dell'abbattimento o formarsi durante lo stoccaggio del legname.

Carie. Decomposizione del legno ad opera di funghi o altri microrganismi che porta ad un ammorbidimento e ad una perdita progressiva di massa e di resistenza. E' causata da funghi che attaccano la cellulosa, l'emicellulosa e la lignina. Tale attacco determina una sensibile riduzione delle caratteristiche meccaniche del legno e la variazione del suo colore.

Cipollature. Fessura che si sviluppa fra due anelli contigui.

Curvatura. Deviazione dell'asse longitudinale del legno tondo da una linea retta.

Fessure radiali da ritiro. Separazione in senso longitudinale delle fibre. Le fessure radiali sulle testate, non rilevabili su piante appena abbattute, sono causate da ritiro conseguente alla perdita di umidità del materiale, sono da considerarsi del tutto fisiologiche. La loro profondità in senso longitudinale del tronco è ridotta a pochi centimetri.

Fessure radiali sulle testate. Fessura sulla superficie della testata a sviluppo radiale che si origina dal midollo.

Fibratura elicoidale. Fibratura che segue un andamento a spirale attorno al midollo.

Legno di reazione. Si intende legno che presenta caratteri anatomici distintivi, formato tipicamente nelle porzioni di fusto inclinate o curvate quando l'albero tende a ripristinare la posizione originale se esso è stato perturbato, e che si forma tipicamente nella parte inferiore dei fusti inclinati o curvati delle conifere.

Protuberanze. Rigonfiamento locale della superficie periferica del legno tondo; indica una possibile presenza di nodo coperto, corpi estranei etc.

Midollo eccentrico. Midollo posto ad una distanza significativa dal centro geometrico della sezione trasversale di legno tondo.

Nodi. Porzione di ramo inclusa nel legno. Si ricorda che nella classificazione i nodi sono sempre considerati in termini di aderenza al legno circostante e/o di sanità e quindi un nodo comunemente definito "nodo morto" è per la norma un nodo non aderente. Nodo aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per più di 3/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo sano: nodo che non presenta carie. Nodo non aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per meno di 1/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo marcio: nodo alterato da carie. Nodo scoperto: nodo visibile sulla superficie periferica del legno tondo. Nodo coperto: nodo che non appare sulla superficie periferica del legno tondo.

Rastremazione. Graduale riduzione del diametro di un fusto secondo la sua altezza o nel legno tondo secondo la sua lunghezza.

Tasche di resina. Cavità lenticolare del legno che contiene, o ha contenuto, resina.

Tasso di accrescimento. Accrescimento espresso come larghezza media degli anelli di accrescimento.

Altri difetti. Cretti da gelo, lesioni da fulmine, presenza di corpi metallici di origine bellica, danni causati dal processo di lavorazione in bosco.

Allegato parte integrante

Allegato B Capitolato d'Oneri Particolare

Capitolato d'oneri particolare per la vendita in piedi dei prodotti legnosi del lotto "Stue"

Articolo 1

OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto la vendita dei prodotti legnosi derivanti dall'utilizzazione del lotto denominato "Stue" composto dai progetti di taglio di seguito elencati:

Progetto di taglio	Volume tariffario (m ³)	Volume netto presunto (m ³)	combustibile presunto (t)
297/2024/20	395	336	115

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva. Viste le difficoltà tecniche per la stima del volume, l'Ente venditore declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi. Si invita pertanto a prendere visione dei luoghi anche mediante immagini o riprese video, o altri mezzi al fine di verificare il volume stimato dall'ente.

Articolo 2

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento, esbosco, trasporto, misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei progetti di taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel contratto, capitolato d'oneri generale e nel presente capitolato d'oneri particolare.

L'aggiudicatario potrà utilizzare esclusivamente la viabilità forestale già esistente all'interno del lotto assegnato, eventuali autorizzazioni a percorrere altra viabilità saranno valutate a seguito di richiesta motivata.

E' vietata l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.

Il legname, qualora necessario, potrà essere depositato temporaneamente, previo accordo e individuazione dei punti di deposito con il personale forestale, nelle seguenti località:

- lungo la viabilità forestale a servizio del lotto assegnato, per un periodo massimo di 60 giorni naturali e consecutivi.

Il legname dovrà essere accatastato, salvo diverse disposizioni da parte del personale forestale, nelle seguenti località:

- piazzale demaniale denominato "Piazza Vecia", eventuali proposte alternative verranno valutate dall'Agenzia.

Le piante cadute nei pascoli o radure nel bosco dovranno essere rimosse completamente, senza danneggiare il cotico erboso o rilasciando al suolo cascami.

Alla presenza di piante schiantate in prossimità di strade o edifici, laddove la pendenza del suolo potrebbe essere tale da movimentare piante o parti di essa, si dovranno adottare particolari tecniche per ridurre al minimo il rischio di rotolamento, crollo o qualsiasi movimentazione di materiale che potrebbe arrecare danno a cose e persone. In accordo con il personale forestale, si potrà prevedere il rilascio della prima parte di fusto con funzione di ancoraggio della ceppaia parzialmente sradicata o altre modalità valutate di volta in volta.

L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio e delle specifiche esigenze ambientali derivanti dalla presenza di sorgenti o habitat di particolare interesse. Il personale avrà cura di contrassegnare le aree di rispetto prima dell'inizio dei lavori.

Art.2 bis

RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

Sono residui di utilizzazione (materiale legnoso destinato a biomassa o cippato) i tronchi di diametro inferiore a quello di vendita nonché il materiale legnoso che non rispetta i parametri minimi per poter essere classificato legname di classe D (secondo il manuale per la classificazione del legname curato da IVALSA-CNR per conto del Servizio Foreste - PAT), le ramaglie e i cimali o altri residui legnosi, anche in forma di cippato.

I residui di utilizzazione, potranno essere temporaneamente accatastati previo accordo con il personale forestale:

- lungo la viabilità forestale a servizio del lotto assegnato o nel piazzale demaniale .

I residui di utilizzazione potranno essere rilasciati sul letto di caduta, garantendo lo sgombero di sentieri, strade e impluvi, o dovranno essere gestiti come sottoprodotto. Il materiale può essere asportato, o cippato, previo consenso del personale forestale.

Qualora i residui di utilizzazione depositati contengano materiale identificabile come legname, sarà applicata una sanzione specifica:

- il materiale verrà addebitato alla ditta aggiudicatrice con valore pari a quello di vendita, nella misura del doppio rispetto al volume stimato dal personale forestale.

Articolo 3

CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

Nella domanda di consegna sarà indicato il nominativo della ditta che eseguirà i lavori di utilizzazione forestale e di tutte le imprese incaricate dall'acquirente nell'espletamento dei lavori; sarà inoltre riportata la documentazione necessaria per attestare le adeguate capacità operative specialistiche del personale che effettuerà i lavori. Qualora l'acquirente disponga di operatori stranieri deve garantire un interprete in grado di comunicare in lingua italiana.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 4

CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:
-PEFC n.certificato18-21-02/03 [ICILA-PEFCFS-002720]
-UNI EN ISO 14001
-UNI ISO 45001

La ditta aggiudicatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5 MISURAZIONE

L'Agenzia sceglierà il metodo di misurazione che potrà avvenire secondo le seguenti metodologie:

Metodologia prevalente:

Fotomisurazione con unità di misura finale: metro cubo netto privo di eventuale corteccia. Il metodo prevede la realizzazione di cataste di altezza massima di 4 metri costituite da tronchi della stessa lunghezza, accatastati ordinatamente, il più possibile complanari. I costi dell'accatastamento sono a carico dell'acquirente. Il personale forestale, su comunicazione dell'acquirente che individui le cataste terminate, provvederà a scattare una singola foto, oppure una sequenza di immagini qualora la catasta sia di grandi dimensioni, e tramite applicazione, con eventuali regolazioni del caso da effettuare successivamente da PC, quantificherà il volume netto, privo di corteccia. I costi per la quantificazione del volume legnoso saranno sostenuti dall'Agenzia stessa. La catasta, una volta misurata dal personale forestale non potrà più subire rimaneggiamenti o aggiunte di materiale, essendo destinata all'asporto definitivo.

Metodologia residuale:

- Misurazione a stero con unità di misura finale: metro cubo netto privo di eventuale corteccia, utilizzabile per i seguenti prodotti e previo consenso dell'acquirente:
 - cataste di legname appartenente alla classe dimensionale da 15 a 22 cm;
 - la legna da ardere;
 - per i residui di utilizzazione applicando il coefficiente di conversione:
 - da metro stero a ton 0,25
 - da metro cubo a ton 0,70
 - da metro cubo a metro stero 2,8.
- Cavalletto dendrometrico con unità di misura finale: metro cubo netto privo di eventuale corteccia. La procedura avverrà secondo quanto previsto dal capitolato d'oneri generale.

Articolo 6 PAGAMENTO

Il pagamento avverrà nelle modalità previste dal contratto.

Articolo 7 NOMINA DEL COLLAUDATORE TECNICO FORESTALE

Il collaudo tecnico forestale del lotto verrà eseguito dal Responsabile del Settore Tecnico Gestionale di Cavalese, Dott. Antonio Manica o da un suo delegato.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale e del progetto di taglio.